

## **ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI A CARICO**

### **REGOLAMENTO**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2014*

#### **Sommario**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 - Definizione di “familiare fiscalmente a carico” .....	2
Articolo 3 - Adesione del familiare fiscalmente a carico .....	3
Articolo 4 - Contribuzione .....	4
Articolo 5 - Attribuzione delle quote .....	5
Articolo 6 - Deduzione dei contributi .....	5
Articolo 7 - Variazione delle linee di investimento .....	6
Articolo 8 - Riscatto della posizione individuale .....	6
Articolo 9 - Anticipazioni .....	7
Articolo 10 - Spese gravanti sui familiari fiscalmente a carico .....	7
Allegato A - Modulo di iscrizione del familiare fiscalmente a carico .....	8
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà .....	14
Allegato C - Comunicazione di versamento a favore del familiare fiscalmente a carico .....	15

## Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione dell'articolo 35, comma 6 dello Statuto del Fondo, a norma del quale le modalità di adesione per i familiari fiscalmente a carico sono definite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento e riportate nella Nota Informativa.

## Articolo 2 - Definizione di “familiare fiscalmente a carico”

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) dello Statuto, per l'individuazione dei familiari fiscalmente a carico si fa riferimento alla normativa fiscale tempo per tempo vigente in materia; allo stato, quindi, possono essere considerati a carico (anche se non conviventi con il contribuente iscritto al Fondo o residenti all'estero):

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito;

possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente iscritto al Fondo o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

### Articolo 3 - Adesione del familiare fiscalmente a carico

1. L'adesione del familiare, individuato ai sensi dell'articolo precedente, può avvenire contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore di cui è a carico (di seguito, "aderente principale"), ovvero in un momento successivo; tuttavia, l'adesione del familiare non è ammessa qualora l' "aderente principale" abbia perso i requisiti di partecipazione al Fondo, nei casi previsti dallo Statuto (ad esempio, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa presso una delle aziende del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia), anche qualora abbia mantenuto la sua posizione individuale presso il Fondo.

2. Non è ammessa l'adesione di familiari a carico di soggetti che abbiano aderito al Fondo mediante conferimento tacito del Tfr, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) dello Statuto (c.d. iscritti "silenti").

3. L'adesione del familiare avviene compilando il Modulo di adesione (Allegato A) predisposto per questi soggetti, che è reperibile nella Sezione "Modulistica" del sito *web*:

[www.ca-fondopensione.it](http://www.ca-fondopensione.it)

ovvero può essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica:

[fondopensione@credit-agricole.it](mailto:fondopensione@credit-agricole.it)

4. Il Modulo di adesione:

- nel caso in cui il familiare a carico sia minore di età, deve essere sottoscritto dall'aderente principale, o dall'eventuale diverso soggetto esercente la potestà sul minore;
- nel caso in cui il familiare a carico sia maggiorenne, viene sottoscritto direttamente da quest'ultimo e dall'aderente principale.

5. Al Modulo di adesione dovrà essere allegata copia della dichiarazione dei redditi relativa all'aderente principale, da cui risulti la qualifica di familiare fiscalmente a carico, ovvero una analoga dichiarazione sostitutiva in tal senso sottoscritta dall'aderente principale (Allegato B).

#### Articolo 4 - Contribuzione

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) dello Statuto, per il familiare fiscalmente a carico possono essere versate contribuzioni da parte di quest'ultimo (solo nel caso in cui abbia raggiunto la maggiore età) o dell'associato principale, con esclusione di qualsiasi obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ovvero di conferimento di Tfr.

Nel caso di adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, i versamenti effettuati a favore del soggetto fiscalmente a carico non possono derivare da beni del minore/soggetto posto a tutela, bensì da beni patrimoniali del lavoratore proponente.

2. La misura della contribuzione è determinata liberamente dai soggetti di cui al comma precedente - fermo restando che l'importo di ciascun versamento dovrà essere pari ad almeno 50,00 Euro - e viene versata al Fondo unicamente con le modalità di seguito indicate.

3. Il familiare che cessa di essere fiscalmente a carico successivamente alla sua adesione al Fondo e che abbia mantenuto la sua posizione individuale presso il Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 dello Statuto, ha la possibilità (a condizione che abbia raggiunto la maggiore età) di continuare a versare contributi volontari al Fondo Pensione: in questo caso, però, il versamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dal Regolamento relativo al versamento di contributi volontari aggiuntivi alla contribuzione ordinaria.

4. I versamenti potranno essere eseguiti, senza una periodicità predefinita, effettuando un bonifico a favore del c/c IT 29 A 06230 12796 000056898214 intestato a Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia utilizzando la causale "Codice fiscale (del familiare fiscalmente a carico) - contributo per familiare a carico".

5. Contestualmente al versamento il soggetto che lo ha effettuato dovrà inviare al Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, Via La Spezia, 138/a - 43126 Parma (o tramite posta interna a 714 Ufficio Amministrazione del Personale - Fondo Pensione) l'allegato Modulo C debitamente compilato (disponibile anche sul sito *web* del Fondo) unitamente alla fotocopia del bonifico disposto.

6. In caso di errori o anomalie nel bonifico e/o nei Moduli di cui ai commi precedenti, la riconciliazione e la valorizzazione del versamento potranno avvenire solo una volta che ne siano state rimosse le cause, senza che nessuna responsabilità per il ritardo possa essere in alcun modo imputata al Fondo Pensione.

#### **Articolo 5 - Attribuzione delle quote**

1. Se le comunicazioni di versamento di cui all'articolo precedente perverranno al Fondo Pensione entro il 15 del mese, le somme affluiranno sulla posizione individuale entro la fine del mese stesso; se le comunicazioni di versamento perverranno dopo il 15 del mese le somme affluiranno sulla posizione entro la fine del mese successivo.
2. Gli importi di cui al comma precedente saranno trasformati in quote di una o più delle Linee di investimento disponibili nel Fondo, sulla base delle scelte a suo tempo attivate dall'iscritto o dal familiare a carico (se maggiorenne) con riguardo alla destinazione delle contribuzioni.

#### **Articolo 6 - Deduzione dei contributi**

1. I contributi versati a favore del familiare a carico possono essere dedotti:
  - in primo luogo, dall'eventuale reddito dello stesso familiare a carico, fino ad azzerarlo;
  - per l'ammontare non dedotto dal familiare a carico, direttamente dal soggetto di cui è a carico, unitamente a quelli (contributi a carico del datore di lavoro ed a carico del lavoratore) versati a suo favore, a condizione che complessivamente non eccedano la soglia di 5.164,57 Euro annui.
2. Tale beneficio fiscale spetta al soggetto cui sono intestati i documenti comprovanti la spesa (bonifico ed attestazione del Fondo Pensione di cui al comma successivo); se la persona a favore della quale sono state versate le predette somme è a carico di più soggetti, il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa e, nel caso in cui tale documento sia intestato al familiare a carico, è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la percentuale della stessa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.
3. Il Fondo Pensione provvederà annualmente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'avvenuto versamento, a trasmettere la certificazione relativa ai contributi versati a favore del familiare a carico, per gli adempimenti fiscali previsti.
4. Nel caso in cui una parte dei contributi non siano stati dedotti né dal familiare a carico né dal soggetto di cui questi è a carico, dette somme devono essere comunicate al Fondo quali "contributi non dedotti" entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento; come è stato precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007, tale informazione deve essere resa con

riferimento al titolare della posizione previdenziale (ossia, a nome dello stesso familiare a carico), precisando però che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico.

#### **Articolo 7 - Variazione delle linee di investimento**

1. La variazione delle linee di investimento originariamente indicate nel Modulo di adesione viene esercitata:

- dall'aderente principale, se il familiare a carico è minorenni;
- dallo stesso familiare a carico, una volta raggiunta la maggiore età.

#### **Articolo 8 - Riscatto della posizione individuale**

Nel caso di familiari il riscatto della posizione individuale è ammesso unicamente nei casi di cui all'articolo 12 comma 2 lettera b) e c) dello Statuto, ossia:

1. nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
2. per l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto della posizione individuale può essere esercitato unicamente dal familiare a carico che abbia raggiunto la maggiore età, fatti salvi eventuali diversi pronunciamenti in merito da parte dell'Autorità di vigilanza ovvero dell'Autorità giudiziaria.

**Articolo 9 - Anticipazioni**

1. Per le richieste di anticipazione, nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, la domanda può essere presentata unicamente dal familiare a carico maggiorenne, fatti salvi eventuali diversi pronunciamenti da parte dell'Autorità di vigilanza ovvero dell'Autorità giudiziaria.

**Articolo 10 - Spese gravanti sui familiari fiscalmente a carico**

1. I costi legati alla partecipazione al Fondo del familiare a carico rimangono a carico delle Società del Gruppo, analogamente a quanto avviene per il personale in servizio,